

n. R.V.G. 452/2022



TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO

LETTO il ricorso per la formulazione di proposta di accordo ex art. 7 e ss. l. 3/2012 presentato da DAL MAS Paolo e GASPERIN Monica;

RITENUTO che la domanda svolta soddisfi i requisiti di cui agli artt. 7, 8 e 9 l. 3/2012;

VISTO l'art. 10, l. 3/2012;

PQM

FISSA l'udienza di cui all'art. 10, l. 3/2012 al **25 ottobre 2022, ore 12;**

DISPONE la pubblicazione del presente decreto nel sito web del Tribunale di Belluno e l'annotazione nel registro delle imprese, qualora sussistano i presupposti;

DISPONE, ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura dell'organismo di composizione della crisi, presso gli uffici competenti;

DISPONE la comunicazione della proposta e del decreto, almeno quaranta giorni prima dell'udienza, ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata.

DISPONE che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili.

Si comunichi con urgenza a parte ricorrente e all'OCC dott. Alex Ghedina.

Belluno, 24 giugno 2022.

Il Giudice, dott. Beniamino Margiotta

